

REGOLAMENTO del FONDO FONDAZIONE FIERA PER LA LOTTA AL CORONA VIRUS

1. Nome del Fondo

È costituito, nell'ambito della Fondazione di Comunità Milano Città, Sud Ovest, Sud Est e Adda Martesana Onlus (in seguito semplicemente "Fondazione") e facente parte di questa, un Fondo Nominativo con diritto di indirizzo denominato:

Fondazione Fiera Milano per la lotta al Coronavirus

(d'ora innanzi per brevità semplicemente "Fondo").

2. Finalità

2.1 Il Fondo è finalizzato al sostegno di iniziative e progetti a sostegno del sistema sanitario e della salute delle persone per contrastare il contagio del Coronavirus - Covid 19, in particolare il progetto di realizzazione di un ospedale negli spazi dei padiglioni di Fondazione Fiera Milano, nonché progetti promossi da enti e ospedali presenti sul territorio di riferimento della Fondazione.

2.2. In alternativa il Fondo sarà finalizzato al sostegno di attività di monitoraggio, ascolto, assistenza ed intervento domiciliare a favore di persone fragili, dimesse dagli ospedali e anziani soli che costretti al domicilio vivono situazione di bisogno e necessitano di vicinanza: consegna pasti, farmaci e spesa e visite a domicilio.

2.3 Finalità del Fondo è altresì quella di promuovere la cultura del dono e della solidarietà all'interno delle Comunità, coinvolgendo privati cittadini, enti e aziende in progetti di utilità sociale per la prevenzione e il contrasto del contagio da Covid-19

2.4 Le Finalità concretamente perseguite dal Fondo devono essere in ogni caso compatibili con la natura e con lo Scopo della Fondazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge.

3. Donazioni

3.1 La prima dotazione del Fondo è costituita dalla somma disponibile di Euro 50.000,00 derivante da un versamento effettuato da **Fondazione Fiera Milano** (in seguito semplicemente "Fondatore")

3.2 Detti fondi saranno accreditati mediante bonifico in data 16 marzo 2020 sul conto corrente della Fondazione presso Banca Intesa Sanpaolo, IBAN IT18Y0306909606100000162571.

3.3 Qualunque persona sia fisica che giuridica e qualunque ente con o senza personalità giuridica (i "Donatori"), che condivida le finalità del Fondo, può effettuare donazioni alla

CA

ME

Fondazione, destinandole al Fondo (le "Donazioni"). Le Donazioni saranno destinate ad incrementare la disponibilità corrente del Fondo, saranno pertanto interamente e immediatamente disponibili a sostegno di progetti secondo le finalità indicate all'art. 2.1

3.4 Resta, tuttavia, impregiudicato il diritto della Fondazione a rifiutare singole Donazioni, dandone motivazione a Fondazione Fiera Milano.

3.5 Tutte le attribuzioni e gli impegni a favore del Fondo saranno irrevocabili una volta accettati dalla Fondazione.

3.6 È intenzione del Fondatore incrementare il Fondo attraverso l'attivazione di un Comitato di Gestione che avvierà una campagna di raccolta fondi dedicata e si farà garante dell'iniziativa e della realizzazione delle sue finalità.

4. Distribuzione

4.1 L'assegnazione dei relativi importi sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione o da Organo della stessa a ciò delegato, in coerenza con le finalità del Fondo e su indirizzo approvato dal Comitato di Gestione, di cui ai seguenti articoli, che presta la sua opera pro bono.

5. Comitato di Gestione

5.1 Il Comitato di Gestione (di seguito anche solo come il "Comitato") è composto da 3 membri, nominati secondo i seguenti criteri:

- 1 membro designato da Fondazione Comunità Milano Onlus;
- 2 membri designati dal Fondatore.

5.2 La nomina di ciascun membro può essere sottoposta a termine e/o a condizione. Il Fondatore ha facoltà di autodesignazione. La nomina ha effetto dal momento in cui l'accettazione del membro designato è portata a conoscenza della Fondazione con atto scritto che assicuri la prova della sua ricezione.

5.3 Non può essere nominato membro del Comitato e, se nominato, decade dall'ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. I membri del Comitato dovranno essere in possesso di requisiti di onorabilità.

5.4 Ogni membro è sempre revocabile *ad nutum* dal Fondatore, dopo di loro, o qualora la Fondazione lo ritenesse necessario, anche dal Presidente della Fondazione.



5.5. Con riferimento a ciascun membro del Comitato, in caso di decesso, dimissioni, decadenza, revoca, avveramento della condizione o scadenza del termine dell'incarico, che determini la riduzione dei componenti del Comitato stesso sotto il numero minimo e senza che il relativo soggetto designatore abbia proceduto alla indicazione di un sostituto o non vi provveda in un tempo ragionevolmente contenuto, la nomina, perlomeno volta al ripristino del numero minimo, sarà rimessa all'insindacabile giudizio del Presidente della Fondazione che, in accordo con il Fondatore, dovrà privilegiare la scelta di persone di alto profilo e competenza nei settori di attività del Fondo o che reputi vicine alle intenzioni del Fondatore.

5.6 Il Comitato di Gestione all'atto di costituzione del Fondo è indicato dal Fondatore nell'ordine di designazione esposto sopra ed è composto dalle seguenti persone:

- Prof. Giovanni Azzone
- Dr Enrico Pazzali
- Dr Darlo Frigerio

5.7 Il Comitato è convocato dal Direttore Generale della Fondazione o di propria iniziativa o su richiesta di un membro. È validamente costituito con la presenza, anche per videoconferenza o teleconferenza purchè i soggetti siano identificabili, della maggioranza dei suoi componenti e del Direttore Generale della Fondazione (o di un suo delegato). I membri del Comitato possono essere validamente rappresentati da terzi delegati.

5.8 Il Comitato delibera con voto palese favorevole della maggioranza semplice dei suoi membri, ciascuno dei quali ha diritto ad un voto ed ha il dovere di palesare eventuali conflitti di interesse. In caso di parità prevale il voto del Fondatore.

5.9 Le funzioni di segretario dell'adunanza sono svolte dal Direttore Generale della Fondazione (o da un suo delegato) che redige e sottoscrive il verbale unitamente al Fondatore.

5.10 Il Direttore Generale della Fondazione istituisce senza particolari formalità, custodisce ed aggiorna il Libro delle adunanze del Comitato in cui trascrive i verbali delle adunanze ed annota ogni evento di cui ritenga rilevante tenere memoria.

5.11 Il Comitato di Gestione ha il compito di proporre alla Fondazione le modalità di individuazione e selezione dei progetti da finanziare, in accordo con le indicazioni del Soggetto Attuatore nominato con Decreto del Capo di Dipartimento della Protezione Civile in data 23 febbraio 2020 n. 574, o suo delegato; l'erogazione potrà avvenire in qualsiasi momento, anche più volte nel corso dell'anno, nei limiti delle somme disponibili del Fondo.

La destinazione delle erogazioni dovrà in ogni caso essere conforme allo Statuto della Fondazione. All'atto dell'erogazione la Fondazione sarà tenuta a fare esplicita menzione della provenienza delle risorse dal predetto fondo.

Inoltre, l'ente beneficiario delle erogazioni si dovrà impegnare a presentare una dettagliata rendicontazione del progetto, in cui sarà indicato l'ammontare del contributo riconosciuto, nonché una relazione sulle spese effettuate e sui costi sostenuti.

as

La Fondazione renderà noti su base trimestrale al Fondatore e al Comitato di Gestione l'ammontare delle somme raccolte, la complessiva consistenza del Fondo, gli utilizzi e le movimentazioni dello stesso, oltre a garantire un diritto di informazione piena su quanto finanziato dal Fondo.

6. Costi del Fondo

6.1 Non sono previsti costi di gestione del Fondo.

7. Durata

7.1 Qualora lo scopo del Fondo dovesse esaurirsi o diventare impossibile o di scarsa utilità, la Fondazione, sentito il Fondatore o, in mancanza, il Comitato Gestione, dovrà individuare un'altra finalità di solidarietà che sia compatibile con lo Statuto della Fondazione e che sia il più possibile vicina, secondo un giudizio insindacabile e di buona fede del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, alle originali attività del Fondo.

7.2 In caso di scioglimento o estinzione della Fondazione per una qualunque causa, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione dovrà devolvere il valore patrimoniale del Fondo ai sensi dell'art.19 dello Statuto della Fondazione, sentite le indicazioni del Fondatore o, in mancanza, del Comitato di Gestione.

8. Statuizioni amministrative

8.1 Le regole di funzionamento del Fondo qui stabilite potranno essere modificate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione con l'accordo del Fondatore o, in mancanza, del Comitato di Gestione.

8.2 La Fondazione si impegna ad utilizzare le somme ricevute in conformità alla propria natura (attualmente di Onlus ed in futuro di ETS) ed al proprio scopo, attualmente nei limiti delle disposizioni dell'art.10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n.460 ed, in un prossimo futuro, dell'art. 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e di destinarle secondo le finalità determinate all'art.2 del presente Regolamento.

8.3 La Fondazione è iscritta all'anagrafe Onlus e pertanto le eredità e i legati, le donazioni e le erogazioni liberali ad esse dirette sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni. Per quanto riguarda i lasciti ereditari, devoluzioni testamentarie legati ed ogni altra dazione di natura accessoria, saranno applicabili le relative disposizioni rispettivamente previste dalla legge ordinaria agli articoli 456 e ss, 587 e 649 ss del codice civile".

Ai sensi dell'art. 83, commi 1 e 2 e dell'art 104, comma 1, del DLgs. 117/2017, le erogazioni liberali dirette alla Fondazione effettuate da persone fisiche, sono detraibili nella misura del 30% per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 30.000 euro o deducibili nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato. Ai sensi dell'art 27 della legge 133/99, le

as

pe



erogazioni liberali effettuate da enti o società sono interamente deducibili dal reddito d'impresa, ai fini delle relative imposte. Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l'eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare.

Letto, confermato e sottoscritto

Milano, il 24 marzo 2020

Per il **Fondo Fondazione Fiera Milano per la lotta al Coronavirus**

Enrico Pazzali

Per la **Fondazione di Comunità Milano Città Sud Ovest, Sud Est e Adda Martesana**

Giovanni Azzone

